

Napoli, 22 OTTOBRE

A TUTTI GLI SPETTABILI

CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 9/2019

Controllo SRL: regole e limiti per la nomina del revisore

La L. 55/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019 n. 140, di conversione del Decreto sblocca cantieri (D.L. 32/2019), ha ridefinito i limiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl. Si ricorda che già l'articolo 379 D.Lgs. 14/2019, contenente il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, aveva riscritto integralmente il secondo e terzo comma dell'articolo 2477 cod. civ., prevedendo che la nomina dell'organo di controllo o del revisore fosse obbligatoria se la società:

1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
 - b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
 - c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo dell'organo di controllo o del revisore veniva meno allorché, per tre esercizi consecutivi – e non più per due esercizi consecutivi – non era superato alcuno dei tre nuovi limiti. Ebbene con l'introduzione dell'articolo 2-bis nel D.L. 32/2019, avvenuta ad opera della L. 55/2019, il legislatore rimodula nuovamente i limiti.

Infatti, mentre sono confermate le prime due ipotesi – obbligo di redazione del bilancio consolidato e controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti - le soglie relative alla terza fattispecie risultano raddoppiate. Pertanto, oggi, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore sussiste per le Srl che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:





INTERCONSULT S.R.L.
CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

- d. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **4 milioni di euro**;
- e. ricavi delle vendite e delle prestazioni: **4 milioni di euro**;
- f. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità**.

Obbligo nomina organo di controllo			
	Ante modifiche	Post D.Lgs. 14/2019	Post L. 55/2019
Parametri	2 esercizi consecutivi superamento 2 dei 3 limiti	2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti	2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti
Attivo stato patrimoniale	4.400.000	2.000.000	4.000.000
Ricavi conto economico	8.800.000	2.000.000	4.000.000
Media dipendenti occupati nell'esercizio	50 unità	10 unità	20 unità

Resta fermo che l'obbligo dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti.

Evidentemente, con riferimento alle società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie, si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.

Le Srl che, superando i limiti previsti dal D.Lgs. 14/2019, abbiano già provveduto a nominare l'organo di controllo o il revisore e che, dopo le modifiche della L. 55/2019, si dovessero trovare sotto soglia, e quindi non più obbligate alla nomina, potrebbero procedere alla revoca dell'organo.

A tal riguardo va osservato che, mentre per il revisore è sufficiente la sola delibera assembleare, atteso che, ai sensi dell'articolo 4 D.M. 28.12.2012 costituisce giusta causa di revoca "la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge", in caso di nomina del collegio sindacale o del sindaco unico, l'articolo 2400 cod. civ. prevede che "I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato".



Sede Legale - Via Santa Lucia n. 50 - 80132 Napoli
Telefono 0817644559 Fax 0812452395
Via Banchi Vecchi n.112 - 00186 Roma
Telefono/Fax 0692956546

C.F. P.Iva 05017550632 Registro delle Imprese di Napoli n. 05017550632
E-mail segreteria@interconsultitalia.it PEC interconsultitalia@legalmail.it

Si precisa infine che l'art. 379, comma 3 consente di posticipare la nomina, previo adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto di Srl, al 16/12/19.

TARI sull'area calpestabile, non sulla superficie catastale

Con l'interpello numero 306 del 23 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto come calcolare la superficie catastale ai fini del pagamento della Tari (Tassa sui Rifiuti).

La normativa stabilisce che la superficie assoggettabile a Tari è pari all'80% della superficie catastale.

Nelle visure catastali è possibile individuare due tipi di superfici:

- una totale;
- ed una "totale escluse le aree scoperte"; per aree scoperte si intendono superfici come balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito quindi che, la superficie catastale da prendere in considerazione ai fini dell'assoggettamento alla Tari, è la superficie totale comprese quindi le aree scoperte, che vengono conteggiate non per intero, ma in percentuale a secondo del tipo di destinazione.

La superficie catastale degli immobili ai fini del calcolo della Tari 2019 si determina tenendo in considerazione:

- la superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
- la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura del 50%, qualora comunicanti con i vani di cui al punto precedente; oppure del 25% qualora non comunicanti;
- la superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 30%, qualora comunicanti con i vani principali o accessori.

Occorre ricordare che la somma dei contributi ponderati dei "vani accessori a servizio indiretto dei vani principali", dei "balconi, terrazze e simili" e della "area scoperta o a questa assimilabile" non può superare il 50% della superficie dei "vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali". Si ricorda che comunque il Comune per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili

nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari quella pari all'80% della superficie catastale.

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari Incrementali

Dal 2018 è stato istituito un credito d'imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).

Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente. Di conseguenza sono esclusi i soggetti che nell'esercizio precedente non hanno effettuato alcun tipo di investimento pubblicitario.

Il credito d'imposta spetta anche in relazione agli investimenti effettuati, esclusivamente sulla stampa (anche online), dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare:

- la “**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**”, prevista dall'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato
- la “**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**” per dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che

gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018.

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria (articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. n. 90 del 2018), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Quando presentare la comunicazione

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sono presentate al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per gli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno 2019, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta è presentata dal 1° al 31 ottobre 2019.

La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell'anno 2019 deve essere presentata dal 1° al 31 gennaio dell'anno 2020.

Giurisprudenza

Colpa grave per l'ufficio che ostacola il rimborso (Sentenza della Commissione tributaria Provinciale di Brescia n. 297/4/2019)

Se il Fisco si oppone durante il giudizio a una richiesta di rimborso che riconosce spettante, interponendo un ostacolo di tipo procedurale privo dei presupposti di legge, si verifica un abuso dello strumento processuale che giustifica la condanna per colpa grave, prevista dall'articolo 96, comma 3, del Codice di procedura civile. Così la Ctp di Brescia 297/4/2019, ha dichiarato cessata la materia del contendere in un giudizio di rimborso avviato da una società, condannando l'agenzia delle Entrate alla restituzione dell'imposta con i relativi interessi, alla sanzione pecuniaria per responsabilità processuale aggravata e alla rifusione delle spese di giudizio.

La vicenda scaturisce da un'istanza di rimborso dell'imposta di registro, versata a titolo provvisorio alla stipula di una cessione di ramo d'azienda. Poiché il corrispettivo definitivo, che veniva quantificato solo due anni dopo, era risultato inferiore a quello previsto, la società aveva chiesto il rimborso della differenza, maggiorata degli interessi.

Formatosi il silenzio rifiuto, la società proponeva ricorso e l'ufficio, costituitosi in giudizio, non contestava né l'an, né il *quantum* del rimborso.

Tuttavia, nelle proprie controdeduzioni, l'Agenzia opponeva il cosiddetto fermo amministrativo previsto dall'articolo 69 del Regio decreto 2440/23, in base al quale è impedito il rimborso in presenza di carichi pendenti che, nella specie, derivavano da altri giudizi instaurati dalla società.

In sede di udienza l'ufficio, nel ribadire la propria adesione al rimborso, chiedeva si dichiarasse cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese. La società, invece, insisteva per la condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali, sulla scorta del principio della soccombenza virtuale.

La Ctp, accogliendo entrambe le richieste, ha dichiarato cessata la materia del contendere e, allo stesso tempo, ha valutato negativamente la condotta processuale dell'ufficio ai fini della condanna alle spese di lite. In particolare, i giudici bresciani hanno bocciato la richiesta di sospensione del rimborso avanzata in giudizio, sia sul piano sostanziale che su quello processuale:

quanto al primo, la Ctp ha evidenziato che il Regio decreto 2440/23 invocato dall'Agenzia è stato oramai soppiantato dall'articolo 23 del Dlgs 472/97, norma estesa anche alle maggiori imposte;

quanto al secondo, i giudici hanno escluso che la richiesta potesse essere formulata in via di eccezione riconvenzionale, come – di fatto – ritenuto dall'Agenzia che l'aveva avanzata solo in sede di controdeduzioni. Infatti, richiamando la sentenza 23601/2011 della Cassazione, la Ctp bresciana ha evidenziato come l'articolo 23 del Dlgs 472/97 presupponga che l'ufficio abbia preventivamente notificato un atto ad hoc (di contestazione o di irrogazione sanzioni), in quanto tale autonomamente impugnabile e adeguatamente motivato.

Nel caso di specie, invece, la richiesta di sospensione era avvenuta solo in corso di causa e, pertanto, totalmente al di fuori dello schema legale. Di conseguenza, i giudici, nel dichiarare la cessata materia del contendere, hanno condannato l'ufficio alla sanzione per responsabilità processuale aggravata (ma non a quella da lite temeraria), alla restituzione delle spese di lite e, comunque, al rimborso dell'imposta.

Prossime Scadenze fiscali

16 ottobre

- Versamento IVA mese precedente

Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente per contribuenti mensili.

- Versamento ritenute

Scadenza versamento ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, condomini, ecc...,

corrisposti nel mese precedente.

21 ottobre

Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 3° trim. 2019

Terza scadenza per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019 (periodo 01/07/2019-30/09/2019), pagamento con F24 codice trib. 2523.

Per le operazioni fatturate, senza IVA di valore superiore a 77,47 euro, è obbligatorio indicare la dicitura “*assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014*” e versare trimestralmente il tributo. Per facilitare l’adempimento è previsto che al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate renda noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo SDI.

L’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito un servizio che consente di pagare l’imposta di bollo:

- con addebito su conto corrente bancario o postale
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.

25 ottobre

Presentazione elenchi INTRASTAT

Termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di settembre 2019 e/o III trimestre.

30 ottobre

Pagamento F24 imposte da modello redditi 2019 con maggiorazione 0,40

Scadenza versamento imposte saldo 2018 e primo acconto 2019 per contribuenti con P.IVA e soci di società soggette ad Isa, in proroga, con applicazione della maggiorazione 0,40.

31 ottobre

- Comunicazione ESTEROMETRO

Comunicazione dati fatture da e verso l'estero per il mese di SETTEMBRE 2019

- Presentazione telematica mod.770/2019

Termine presentazione telematica MOD. 770 - 2019 per anno 2018 e possibilità di presentare eventuali CU non ancora presentate non dichiarabili nel mod.730;

- Bonus pubblicità: presentazione comunicazioni per prenotare il credito

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, dall' 1 al 31 ottobre 2019, possono inviare le domande per prenotare il bonus pubblicità per gli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno 2019. La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta deve essere presentata al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. In caso di presentazione di più comunicazioni, è ritenuta valida l'ultima trasmessa entro il termine di presentazione.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione

INTERCONSULT SRL


(L'Amministratore Unico)